RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IVA

di LUCIANO SORGATO

Rettifica Iva per masse: l'abrogazione slitta al 1.01.2027

L'abrogazione del c. 3 dell'art. 19-bis2, in vigore dal 13.12.2025, è stata differita dal Milleproroghe: la rettifica per masse resta operante per tutto il 2026 e per il 2025 sono fatti salvi i comportamenti conformi a entrambe le discipline.

Il D.Lgs. 186/2025 ha contemplato molteplici disposizioni in materia di *"Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto",* in attuazione dei vari principi di delega fissati dalla L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale). In particolare, l'art. 9 procede a dare parziale attuazione ai principi di cui all'art. 7, c. 1, lett. d), n. 1) e n. 2) della legge di delega fiscale, con una modifica che trova applicazione, ai sensi dell'art. 15, c. 1, del medesimo decreto, a decorrere dal 13.12.2025 (coincidente con la data di entrata in vigore del D.Lgs. 186/2025).
La novità prevede l'abrogazione del c. 3 dell'art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972: si tratta di una rettifica della detrazione legislativamente raccordata a un meccanismo operativo *"per masse",* in luogo delle rettifiche analitiche previste dall'art. 19-bis2, cc. 1 e 2 che operano invece in caso di cambio di destinazione dei singoli beni e servizi rispetto all'impiego originariamente previsto al momento del relativo acquisto.
La rettifica per masse opera, ad esempio, nel caso di adozione o abbandono di regimi speciali che prevedono la sostituzione della detrazione analitica con criteri forfettari di detrazione ovvero quando si procede alla separazione delle attività ai sensi dell'art. 36 Decreto Iva o mutamenti di attività in ordine alle quali viene commisurato un diverso diritto di detrazione dell'Iva. In tali casi la rettifica non viene parcellizzata con un raccordo temporale abbinato al singolo consumo dei beni e servizi, ma in un'unica soluzione investendo l'intera giacenza dei beni non ancora ceduti o servizi non ancora consumati come rappresentato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 328/1997. Il medesimo correttivo unitario si applica anche ai beni ammortizzabili per il numero degli anni ancora mancanti a compimento del periodo dei 5 o 10 anni rispettivamente previsto per i beni ammortizzabili in genere e per i beni immobili. Nel caso di obbligo restitutorio, esso comporta un pesante onere finanziario da assolvere in un'unica soluzione, che appare essere poco conciliante con la fondamentale prerogativa della neutralità dell'Iva, in quanto anche se trattasi di Iva in precedenza già detratta in occasione dei singoli acquisti, la restituzione cumulativa rischia di generare degli squilibri di finanza in raccordo con progetti imprenditoriali già intrapresi.

In sede di conversione del decreto Milleproroghe, come avvertito da Assonime nella circolare di commento alla dichiarazione Iva n. 6, l'abrogazione del c. 3 dell'art. 19-bis2 è stata **differita al 1.01.2027,** con l'effetto consequenziale della protrazione fino al 31.12.2026 della permanenza dell'unitario obbligo di rettifica per masse in presenza di mutamenti nel regime delle operazioni attive, nel regime delle detrazioni o nell'attività esercitata che comportino una misura della detrazione diversa da quella già operata. Dal Dossier parlamentare è dato rinvenire la giustificazione di tale differimento raccordata all'esigenza di coordinare la decorrenza dell'abrogazione con l'entrata in vigore, dal 1.01.2027, del Testo unico Iva (D.Lgs. 10/2026), che procederà ad abrogare e sostituire il D.P.R. 633/1972 con l'esclusione nella disciplina della rettifica della detrazione riprodotta nell'art. 59, della previsione corrispondente all'attuale art. 19-bis2, c. 3. La proroga provvede anche a salvaguardare i comportamenti posti in essere anteriormente al 1.03.2026, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 200/2025, per cui considerato che l'art. 9 D.Lgs. 186/2025 è entrato in vigore il 13.12.2025, per il periodo d'imposta 2025, risultano parimenti **legittimi i comportamenti conformi alla disciplina risultante dall'originaria abrogazione della rettifica per masse,** sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

In sostanza, come anche avvertito dalla circolare Assonime n. 6, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, **anche la dichiarazione Iva relativa al 2025 dovrebbe essere redatta tenendo conto della perdurante applicabilità del c. 3** e, dunque, del mantenimento della rettifica per masse nei casi di mutamento del regime fiscale. In tale prospettiva, **l'imposta rettificata deve essere riportata nel rigo VF70,** tenuto conto che l'aggiornamento del prospetto D era stato predisposto in funzione dell'abrogazione della rettifica per masse poi differita al 1.01.2027.

Riproduzione vietata - lunedì 14 settembre 2026